



COMUNE DI VAL DELLA TORRE
Città Metropolitana di Torino
Piazza Municipio, 1 – 10040 Val della Torre
tel. 011.9680822 – fax 011.9680947
<http://www.comune.valdellatorre.to.it>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria n. 14 – 10091 Alpignano
tel. 011.9666611 – fax 011.9674772
<http://www.comune.alpignano.to.it>

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(C.U.C.)
Ente capofila: COMUNE DI ALPIGNANO**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025**

CIG N. 849032235C

CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria

DISCIPLINARE DI GARA

Con determina a contrarre n. 500 del 27/10/2020 il Comune di Alpignano ha determinato di affidare il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Alpignano (TO) [codice NUTS ITC11].
CIG 849032235C.

1. ENTE AGGIUDICATORE

Comune di Alpignano – Viale Vittoria n. 14 – 10091 Alpignano (TO)

Ufficio: Area Finanziaria

Responsabile: Massimo Cangini

Contatti: Tel. 011 9666632

e-mail: massimo.cangini@comune.alpignano.to.it

PEC: protocollo.alpignano@legalmail.it

C.U.C. – Ente capofila: Comune di Alpignano – Viale Vittoria n. 14 – 10091 Alpignano (TO)

Ufficio: C.U.C. – Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento: arch. Franco MELANO

Contatti: Tel. 011 9666680 – 011 9666687

e-mail: franco.melano@comune.alpignano.to.it

e-mail: centralecommittenza@comune.alpignano.to.it

PEC: protocollo.alpignano@legalmail.it

Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Alpignano e Val della Torre – Viale Vittoria n. 14 – 10091 Alpignano TO)

Il Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Massimo Cangini, Responsabile Area Finanziaria del Comune di Alpignano.

Il Responsabile del procedimento per le fasi di gara, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Franco Melano, Responsabile della C.U.C. Alpignano e Val della Torre

Punti di contatto:

- Massimo Cangini, Area Finanziaria

numero di telefono: 0119666632 – e-mail: massimo.cangini@comune.alpignano.to.it

- Filomena Iannetta, Area Finanziaria – ufficio Servizi Finanziari e di controllo

numero di telefono: 0119666631 – e-mail: filomena.iannetta@comune.alpignano.to.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Schema convenzione Tesoreria Comunale 2021 – 2025;
4. Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
5. Allegato 2 - Modulo offerta tecnica;
6. Allegato 3 - Modulo offerta economica.

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (<http://www.comune.alpignano.to.it>) nella sezione "L'Amministrazione", sottosezioni "Atti e Pubblicazioni" "Bandi di gara".

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare – all'indirizzo PEC protocollo.alpignano@legalmail.it – almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet (<http://www.comune.alpignano.to.it>) nella sezione Bandi di gara.

La C.U.C. non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto del suddetto termine.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo.alpignano@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, non potendosi procedere ad un frazionamento del servizio oggetto di affidamento.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

N.	Descrizione servizio (CPV - 66600000-6)	Importo anno (Iva esclusa)	Importo totale dell'appalto (anni cinque) Iva esclusa
1	Servizio di tesoreria comunale	€ 8.000,00	€ 40.000,00
2	Importo netto Servizi soggetto a ribasso		€ 40.000,00
3	Oneri della sicurezza dovuti a rischi di interferenze, non soggetti a ribasso		€ 0,00
4	Valore massimo stimato dell'appalto con opzione rinnovo		€ 80.000,00

L'importo a base di gara è pari ad € 40.000,00 (euro quarantamila), Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari a € zero.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

Il valore dell'appalto è stato calcolato sulla base di tutte le entrate previste per il tesoriere stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell'appalto, è pari ad € 80.000,00 (euro ottantamila) Iva esclusa.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni cinque decorrenti dalla data del 01/01/2021.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto alla sua scadenza.

A garanzia della necessaria continuità nell'erogazione dei servizi il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei contratti nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che, alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6. E' ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, di Consorzi, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Non è ammesso che un soggetto partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né facente parte di un R.T.I. o di Consorzi diversi, pena l'esclusione dell'impresa medesima, dell'R.T.I. e del Consorzio al quale il soggetto partecipa.

Non è ammessa la partecipazione di soggetti, che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare quanto segue:

- regolare iscrizione alla competente C.C.I.A.A. o organismo analogo di altro Stato membro della U.E., da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara;

- di essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000;
- disporre o impegnarsi ad aprire prima dell'inizio del servizio e comunque mantenere operativo per tutta la durata dello stesso – in caso di aggiudicazione - uno sportello nel territorio comunale di Alpignano.

In caso di R.T.I. o Consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e dell'impresa consorziata eventualmente indicata per l'esecuzione del contratto e, per il penultimo punto dal raggruppamento nel suo complesso.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- Solidità patrimoniale dell'Istituto con un patrimonio netto annuo non inferiore ad € 20.000.000,00 (euro ventimilioni) risultante dai bilanci degli esercizi 2017-2018-2019.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- Di aver gestito, nel quinquennio 2015-2019 il servizio di tesoreria almeno per un ente territoriale con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti (all'ultimo censimento generale della popolazione) senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.
- Di essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili con il sistema informativo comunale ovvero di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la data di decorrenza della presente convenzione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi degli art. 81, comma 2 e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 8 50/2016, con le modalità definite dall'ANAC con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC. Effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento a cui si intende partecipare, il sistema rilascia il "PASSOE" che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa richiesta.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti relativi all'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte le prestazioni del presente appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 800,00 (euro ottocento/00) ossia pari al 2% dell'importo a base d'asta comprensivo dell'eventuale proroga. La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno n. 180 giorni dalla data scadenza del termine di presentazione delle offerte. La cauzione provvisoria può essere prestata mediante bonifico, assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di

garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella precedentemente descritta, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta a qualsiasi fatto che sia riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. CAUZIONE DEFINITIVA

In deroga all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, non verrà richiesta cauzione definitiva, in quanto il Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, a garanzia del corretto

espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente e a terzi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non previsto. I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, essendo il valore del contratto inferiore ai limiti disposti per tale adempimento.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno far pervenire – con modalità scelte a loro discrezione ed a loro rischio – l'offerta in un plico (il "Plico") chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo:

Comune di Alpignano
Ufficio C.U.C. - Lavori pubblici
Viale Vittoria n. 14 – 10091 Alpignano (TO)

entro **le ore 12,00 del giorno 02/12/2020**, a pena di esclusione.

Non fa fede la data del timbro postale. Le offerte presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, parziali o suddivisioni o varianti dei Servizi oggetto della concessione.

Nota bene:

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Sul Plico dovrà essere apposto il nominativo del mittente (in caso di operatori economici in raggruppamento, quello di tutti i componenti) e la seguente dicitura:

CIG 849032235C Procedura aperta per l'affidamento servizio di tesoreria comunale - Periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025– offerta"

Scadenza offerte: ore 12,00 del giorno 02/12/2020. Non aprire.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né

integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare

l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa od incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, fatta eccezione per le false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore), ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che abbiano rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna ai concorrenti un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (come da modello allegato 1)

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. Il pagamento della suddetta imposta è del valore di € 16,00.

L'operatore economico è tenuto ad indicare la forma, singola o associata, con cui partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, egli dovrà fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative ed imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- dalla mandataria/capofila, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituiti.

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio costituendo, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda dovrà essere sottoscritta dal consorzio medesimo.

Ciascun concorrente dovrà altresì:

1 - allegare copia conforme all'originale della procura

2 - rendere le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui: dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

3 - dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

4 - dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

c - accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

d - accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012);

e - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2018, allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

f - dichiarazione di presa visione dei luoghi;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale - codice fiscale - partita IVA - indirizzo PEC, oppure (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
- autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ferma la facoltà – da esercitarsi con la medesima dichiarazione – di negare la propria autorizzazione al rilascio a terzi di copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al capo III del medesimo regolamento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e dell'eventuale provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, dichiarando altresì di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/16 e di cui allo schema allegato al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i., messo a disposizione tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) - DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure **dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato** domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative (come da modello n. 2)

Il concorrente dichiara (per sé/per i soggetti indicati nella domanda di partecipazione/per i soggetti indicati nel DGUE/per i soggetti indicati nella dichiarazione dell'impresa ausiliaria) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e comma 5, lettera l) del Codice.

Solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara il soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione (se non può essere resa personalmente dai soggetti cessati) può dichiarare per quanto a sua conoscenza, ai sensi di quanto disposto all'art. 47 del DPR 445/2000 che nessuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (il cui nominativo risulta nell'istanza di partecipazione alla gara o nella dichiarazione dell'ausiliaria) è incorso nei reati previsti all'articolo 80 commi 1 e 2 e comma 5 lettera l) del Codice.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente dovrà altresì allegare alla domanda:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

-dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- 1 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

3 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella busta “B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta tecnica, formulata secondo il modello “allegato 2 – offerta tecnica”, e contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio in base ai criteri di valutazione delle offerte come specificati al punto 18.1 del presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il modello "Allegato 3 – Modulo offerta economica".

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione (art. 72, comma 2, R.D. 827/1924).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati di seguito con la relativa ripartizione dei punteggi:

1. **TASSO DI INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE E SU TUTTI I DEPOSITI E I C/C INTESTATI ALL'AMMINISTRAZIONE** (max 15 punti):
2. **TASSO DI INTERESSE DEBITORE PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA** (max 15 punti):
3. **COMMISSIONE IN EURO PER ACCREDITI SU C/C ACCESI SU BANCHE DEL TERRITORIO NAZIONALE DIVERSE DAL TESORIERE** (riferimento art. 7, comma 19 dello schema di Convenzione) (**COSTO OPERAZIONE ACCREDITO MANDATI**) (max 15 punti)
4. **COMMISSIONI PERCENTUALI RELATIVE AGLI INCASSI EFFETTUATI TRAMITE I POS PREVISTI DALLA CONVENZIONE DI TESORERIA** (riferimento art. 5, comma 1, lett. e) e art. 12, comma 1, ultimo capoverso dello schema di Convenzione) (max 15 punti):
5. **NUMERO DI TESORERIE COMUNALI GESTITE IN PIEMONTE NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (max 5 punti)
6. **SERVIZI AGGIUNTIVI/MIGLIORATIVI (COME PROPOSTI IN SEDE DI OFFERTA)**(max 5 punti)

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

1. TASSO DI INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE E SU TUTTI I DEPOSITI E I C/C INTESTATI ALL'AMMINISTRAZIONE (max 15 punti):

Il concorrente dovrà indicare in punti percentuali lo spread (+) rispetto all'Euribor a 3 mesi (su 365 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato da "Il Sole 24 Ore").

Punteggio attribuibile come segue:

$$P = \frac{\text{valore offerto}}{\text{valore massimo}} \times \text{punteggio massimo}$$

In caso di offerta di valore pari a 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio minimo stabilito per il relativo parametro.

2. TASSO DI INTERESSE DEBITORE PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (max 15 punti):

Il concorrente dovrà indicare in punti percentuali lo spread (+ o -) rispetto all'Euribor a 3 mesi (su 365 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato da "Il Sole 24 Ore").

Punteggio attribuibile come segue:

$$P = \frac{\text{valore minimo}}{\text{valore offerto}} \times \text{punteggio massimo}$$

In caso di offerta di valore pari a 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo stabilito per il relativo parametro.

3. COMMISSIONE IN EURO PER ACCREDITI SU C/C ACCESI SU BANCHE DEL TERRITORIO NAZIONALE DIVERSE DAL TESORIERE (riferimento art. 7, comma 19 dello schema di Convenzione) (COSTO OPERAZIONE ACCREDITO MANDATI) (max 15 punti)

Punteggio attribuibile come segue:

$$P = \frac{\text{valore minimo}}{\text{valore offerto}} \times \text{punteggio massimo}$$

In caso di offerta di valore pari a 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo stabilito per il relativo parametro.

(Nel caso in cui l'offerta venga distinta tra più fasce di importi di accreditamento, l'attribuzione del punteggio avverrà calcolando la media aritmetica delle commissioni offerte.)

4. COMMISSIONI PERCENTUALI RELATIVE AGLI INCASSI EFFETTUATI TRAMITE I POS PREVISTI DALLA CONVENZIONE DI TESORERIA (riferimento art. 5, comma 1, lett. e) e art. 12, comma 1, ultimo capoverso dello schema di Convenzione) (max 15 punti):

Punteggio attribuibile come segue:

$$P = \frac{\text{valore minimo}}{\text{valore offerto}} \times \text{punteggio massimo}$$

In caso di offerta di valore pari a 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo stabilito per il relativo parametro.

5. NUMERO DI TESORERIE COMUNALI GESTITE (continuativamente per almeno un anno) IN PIEMONTE NEGLI ULTIMI 3 ANNI (2017-2019) (max 5 punti)

Il punteggio tabellare (max 5 punti) verrà assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della seguente tabella:

È necessario allegare l'elenco degli Enti gestiti.

N. DI TESORERIE COMUNALI GESTITE IN PIEMONTE	PUNTI ATTRIBUITI
nessuna	0
da 1 a 5	1
da 6 a 10	2
da 11 a 15	3
da 16 a 20	4
oltre 20	5

6. SERVIZI AGGIUNTIVI/MIGLIORATIVI (COME PROPOSTI IN SEDE DI OFFERTA) (max 5 punti)

Saranno valutati gli eventuali servizi aggiuntivi/migliorativi che gli operatori partecipanti offriranno, quali ad esempio (a titolo non esaustivo):

- n. POS aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla Convenzione di tesoreria e alle condizioni offerte in gara;
- eventuale gestione della cassa dei servizi economici dell'Ente con attivazione del servizio di conto corrente bancario ad uso esclusivo dell'Economo Comunale, senza spese, con funzionalità anche on-line e disponibilità di carta di credito ricaricabile con limitazioni da concordarsi con l'Ente.

Gli operatori economici partecipanti sono tenuti a descrivere analiticamente i servizi aggiuntivi offerti, le relative modalità di svolgimento, nonché gli elementi migliorativi che tali servizi potranno apportare alla gestione del servizio di tesoreria.

Generiche dichiarazioni di intenti non saranno valutate. Gli operatori economici partecipanti sono tenuti ad indicare chiaramente l'impegno a svolgere i servizi proposti.

Punteggio attribuibile come segue:

1) mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario e sulla base dei criteri motivazionali, in base alla seguente scala di valori:

Giudizio	Descrizione	Coefficiente
Nulla	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo	0,00
Insufficiente	L'elemento oggetto di valutazione non è ritenuto sufficientemente efficace	0,40
Sufficiente	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace	0,60
Buono	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante	0,80
Ottimo	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo	1,00

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti sul criterio;

3) attribuendo il valore di 1 all'offerente che ha ottenuto il coefficiente con la media più alta e di conseguenza, i rimanenti valori medi vengono proporzionati linearmente a tale media massima;

4) ottenuti i coefficienti definitivi, gli stessi verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile al criterio, per ottenere il relativo punteggio.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Criterio: compenso annuo al netto di iva

$$\text{Punteggio concorrente } i\text{-esimo} = \frac{(BA - CAO_i)}{(BA - CAO_{\min})} \times 30$$

dove:

BA= base annua d'appalto (8.000,00 al netto dell'IVA di legge);

CAOi = corrispettivo annuo offerto dal concorrente i-esimo;

CAOmin = minor corrispettivo annuo offerto (migliore offerta presentata).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: **APERTURA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE** **AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 03/12/2020, alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Alpignano, in Viale Vittoria n. 14 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestività della ricezione dei plichi e della regolarità del confezionamento dei medesimi e delle quattro buste contenute al loro interno. Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La C.U.C. pubblica nella sezione della gara in corso, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B, C **VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione nel merito delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *già riparametrati*, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta C contenente l'offerta economica e procederà alla lettura del loro contenuto, e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse, la commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualunque fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP – il quale procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettanti i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice abbia ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o abbia verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Laddove in base ad elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP – avvalendosi se ritenuto necessario della commissione – valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Committenza ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, la Committenza prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà quindi al secondo graduato, procedendo ugualmente alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocatosi al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dall'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), la Centrale Unica di Committenza fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziari:

- il trattamento dei dati relativi ai soggetti che abbiano reso dichiarazioni in sede di partecipazione alla gara sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della riservatezza e dei diritti di questi e per quanto strettamente necessario all'espletamento della presente procedura;
- i dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per finalità di interesse pubblico rilevante, in maniera tale da garantirne un'adequata sicurezza.

Il Responsabile della C.U.C.
arch. Franco Melano

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott Massimo Cangini